



DIREZIONE REGIONALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA REGIONALE

**Settore Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per
le imprese**

**MISURA A SOSTEGNO AL SISTEMA DEL CREDITO E FINANZA INNOVATIVA
A SUPPORTO DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO**

BANDO

**“ABBATTIMENTO DEGLI ONERI CONNESSI ALL’EMISSIONE DI
OBBLIGAZIONI DA PARTE DI PMI ANCHE MICRO E IMPRESE A
MEDIA CAPITALIZZAZIONE OPERANTI SUL TERRITORIO
PIEMONTESE”**

D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022

D.G.R. n. 37-542 del 16 dicembre 2024

D.G.R. n. 7-1295 del 30 giugno 2025

Sommario

1. FINALITÀ E RISORSE.....	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. CONTENUTI.....	4
3.1 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	4
3.2 Iniziative ammissibili e caratteristiche delle operazioni finanziarie.....	5
3.3 Spese ammissibili.....	6
3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni.....	8
3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	8
4. PROCEDURE.....	9
4.1 Modalità di presentazione della domanda.....	9
4.2 Modalità di esame della domanda.....	10
4.3 Modalità di concessione delle agevolazioni.....	11
4.4 Modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo.....	12
4.5 Proroghe e variazioni.....	13
4.6 Variazioni di beneficiario e subentri.....	13
4.7 Termini del procedimento.....	14
5. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	14
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE, RINUNCE.....	15
6.1 Obblighi dei Beneficiari.....	15
6.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto.....	15
6.1.2 Obblighi generali previsti dalla normativa europea e italiana applicabile.....	15
6.2 Revoca dell'agevolazione.....	15
6.3 Effetti della revoca.....	16
6.4 Rinuncia all'agevolazione.....	16
6.5 Sanzioni amministrative.....	17
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	17
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	17
9. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	18
ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE.....	19
ALLEGATO 2 – DEFINIZIONI.....	20
ALLEGATO 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).....	22

1. FINALITÀ E RISORSE

Con il presente Bando la Regione Piemonte si propone di promuovere la diffusione e l'accesso – da parte delle PMI, anche micro, e imprese a media capitalizzazione¹ operanti sul territorio piemontese – a strumenti di finanza innovativa, quali emissioni obbligazionarie, a supporto della crescita e sviluppo del sistema economico regionale, in diretta applicazione della scheda di Misura “Sostegno al sistema del credito e finanza innovativa a supporto della crescita e sviluppo, approvata con D.G.R. 7-1295 del 30 giugno 2025.

Le emissioni obbligazionarie rappresentano forme di reperimento di capitale di debito alternativo al tradizionale canale di intermediazione bancaria e contribuiscono alla crescita della conoscenza e delle competenze finanziarie delle imprese che vi partecipano.

Il presente Bando prevede pertanto la concessione di contributi a fondo perduto a riduzione dell'incidenza di taluni costi fissi che le imprese affrontano al fine dell'emissione e collocazione sul mercato di obbligazioni, anche nel caso di tagli più modesti, adatti ad imprese anche di più piccola dimensione.

La dotazione finanziaria del presente Bando è di Euro 3.500.000,00, interamente finanziati, come da D.G.R. n. 7-1295 del 30 giugno 2025, a valere su risorse regionali per il tramite della L.R. n. 34/2004. In applicazione dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. n. 184/2025, il 60% della suddetta dotazione è riservato alle PMI, di cui almeno il 25% alle micro e piccole imprese.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Reg. (UE) n. 2023/2831 della Commissione (c.d. Regolamento *de minimis*) del 13 dicembre 2023.
- Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
- Reg. (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
- D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 “Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.
- L.R. 22 novembre 2004, n. 34 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”.
- D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre giugno 2022 “Legge regionale 34/2004, articolo 6. Politica regionale per lo sviluppo delle attività produttive. Approvazione del Programma pluriennale d'intervento 2022- 2024 e disposizioni sulla prosecuzione della misura "Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento, innovazione e diversificazione dei processi produttivi", di cui alla DGR 9-8574 del 22 marzo 2019”.
- D.G.R. n. 37-542 del 16 dicembre giugno 2024 “Legge regionale n. 34/2004, articolo 6. Disposizioni sulla modifica del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2022-2024, di cui alla D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022, e sulla modifica delle Azioni 4 “Azioni di sistema per l'attrazione delle imprese e la competitività del territorio” e 9 “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammodernamento, l'innovazione e la diversificazione dei processi produttivi”.

¹ Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2015/1017.

- D.G.R. n. 7-1295 del 30 giugno 2025 “Legge Regionale n. 34/2004. Programma pluriennale d'intervento 2022-2024, di cui alla D.G.R. n. 40-6154 del 2 dicembre 2022, con validità fino al 31 dicembre 2025 come da D.G.R. n. 37- 542 del 16 dicembre 2024. Azione 8 "Sostegno al sistema del credito". Approvazione della scheda di Misura "Sostegno al sistema del credito e finanza innovativa a supporto della crescita e sviluppo”.
- Determinazione dirigenziale n. 681/A1912A del 23 dicembre 2025 “Sostegno al sistema del credito e finanza innovativa a supporto della crescita e sviluppo”, Bando “Abbattimento degli oneri connessi all’emissione di obbligazioni da parte di PMI, anche micro, e imprese a media capitalizzazione operanti sul territorio piemontese”. Affidamento a Finpiemonte s.p.a. del servizio di assistenza tecnica per euro 186.472,54 (CUP J11C25000440002 e CIG B9A3F6BDF7). Impegno di euro 3.500.000,00 sul cap. n. 286811/2026 e di euro 186.722,54 sul cap. n. 114826, triennio 2025-2027, rettificata con Determinazione dirigenziale n. 1/A1912A del 8 gennaio 2026 “Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2022-2025” - D.D. n. 681/A1912A/2025 del 23/12/2025 - Affidamento a Finpiemonte s.p.a. del servizio di assistenza tecnica inerente al Bando “Abbattimento degli oneri connessi all’emissione di obbligazioni da parte di PMI, anche micro, e imprese a media capitalizzazione operanti sul territorio piemontese” (CUP J11C25000440002) - Rettifica indicazione CIG per mero errore materiale (CIG B9D156563F).
- Determinazione dirigenziale n. 61/A1912A del 20 febbraio 2026 “L.R. n. 34/2004 - D.G.R. n. 7-1295 del 30 giugno 2025 - Misura “Sostegno al sistema del credito e finanza innovativa a supporto della crescita e sviluppo”. Approvazione bando “Abbattimento degli oneri connessi all’emissione di obbligazioni da parte di PMI, anche micro, e imprese a media capitalizzazione operanti sul territorio piemontese”.

3. CONTENUTI

3.1 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Beneficiarie del presente Bando sono le MPMI, secondo la definizione di cui all’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., unitamente alle “Piccole imprese a media capitalizzazione” e alle “Imprese a media capitalizzazione”, come definite ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7 del Regolamento (UE) 2015/1017.

Tali imprese, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) rientrare nella definizione di MPMI, Piccole imprese a media capitalizzazione o Imprese a media capitalizzazione, anche nel rispetto del concetto di “impresa unica” ex Reg. (UE) n. 2023/2831²;
- b) essere società di capitali o cooperative;
- c) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
- d) avere almeno due bilanci chiusi e approvati;
- e) avere almeno una sede o unità locale operativa, attiva e produttiva in Piemonte³, ove verranno realizzati gli interventi finanziati mediante l’emissione obbligazionaria per cui si richiede l’agevolazione. È possibile anche presentare domanda in assenza di tale requisito, che tuttavia dovrà essere presente entro l’eventuale erogazione dell’agevolazione stessa;

² Per la definizione di “impresa”, “MPMI”, “Piccole imprese a media capitalizzazione”, “Imprese a media capitalizzazione” e “impresa unica” si rimanda all’Allegato 2 del presente Bando.

³ Per la definizione di “sede o unità locale operativa” si rimanda all’Allegato 2 del presente Bando.

- f) non operare in uno dei settori, o effettuare un'operazione sottostante all'emissione obbligazionaria, negli ambiti esclusi ai sensi dell'art. 1 "Campo di applicazione" del Regolamento (UE) n. 2023/2831. Nello specifico, il codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie degli interventi non deve essere relativo alle attività economiche escluse ai sensi dell'Allegato 1 al presente Bando;
- g) non essere società finanziarie o bancarie;
- h) non essere soggette a procedure concorsuali, a procedimenti volti alla loro dichiarazione, a liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, nonché a situazioni di sovra indebitamento;
- i) non essere società fiduciarie, né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo; nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa;
- j) non trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse ed erogate; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimento di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- k) essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i. e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- l) non essere destinatarie di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) non presentare condanne a carico dei propri legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- n) essere in regola con gli obblighi in materia di assicurazione obbligatoria contro calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'art. 1, comma 101 e seguenti della Legge n. 213/2023, secondo le tempistiche di entrata in vigore degli stessi.

Il beneficiario deve inoltre comunicare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, i dati del titolare effettivo dell'impresa.

3.2 Iniziative ammissibili e caratteristiche delle operazioni finanziarie

Le iniziative ammissibili ai sensi del presente Bando riguardano emissioni di obbligazioni e titoli di debito, ai sensi degli artt. 2412 e 2483 del Codice Civile, effettuate anche attraverso piattaforme di *crowdfunding*, destinate alla realizzazione di investimenti, in attivi materiali ed immateriali, con la possibilità di includere anche il sostegno dell'attivo circolante, legato ad attività di sviluppo o espansione ausiliarie e correlate agli investimenti stessi. Sono ammissibili anche operazioni di natura straordinaria, come per esempio l'acquisizione di quote societarie, solo se strumentali alla crescita del business. È invece esclusa la finanziabilità di operazioni esclusivamente finalizzate alla ristrutturazione o al rifinanziamento di prestiti esistenti.

Gli interventi sottostanti all'emissione delle obbligazioni:

- devono essere localizzati sul territorio piemontese;
- possono essere stati avviati a partire dal 30 giugno 2025 e comunque non oltre 6 mesi dalla data dell'emissione obbligazionaria, in ogni caso precedentemente alla presentazione della rendicontazione di spesa;
- non devono essere stati ancora completati alla data di presentazione della domanda.

Le emissioni obbligazionarie devono avere le seguenti caratteristiche:

- avviate a partire dal 30 giugno 2025 e completate entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- importo compreso tra 500 mila euro e 10 milioni di euro;
- durata massima di 120 mesi, compreso l'eventuale periodo di preammortamento;
- prezzo di emissione alla pari;
- tasso di interesse fisso o variabile, determinato in base al merito di credito dell'emittente;
- non possono essere subordinate e/o strutturate.

3.3 Spese ammissibili

Il sostegno fornito dal presente Bando è finalizzato alla copertura parziale delle spese strettamente e direttamente correlate all'emissione obbligazionaria. Nello specifico:

- commissioni da corrispondere all'*Arranger* per i costi finalizzati all'attività di strutturazione dell'operazione e della contrattualistica;
- costi per l'ottenimento del primo *rating* di credito rilasciato da un'agenzia di *rating* ECAI (*External Credit Assessment Institutions*), riconosciuta da parte dell'ESMA (*European Securities and Markets Authority*). Non sono ammissibili i costi sostenuti per il monitoraggio e il rinnovo periodico del *rating* di credito;
- costi per l'ottenimento della prima certificazione del bilancio necessaria per l'emissione del titolo obbligazionario. Non sono ammissibili i costi sostenuti per la revisione del bilancio di società già tenute per legge alla sua effettuazione (società già in possesso di bilancio certificato);
- costi legali per la *Capacity e Validity Opinion* relativa all'emittente;
- costi notarili per la delibera di emissione del titolo obbligazionario;
- costi per l'ottenimento di uno *scoring ESG*, funzionale all'eventuale declinazione dell'emissione come *ESG-linked*.

A mero scopo esemplificativo, i costi per attività di strutturazione si intendono comprensivi di tutti i costi riportati di seguito:

- a) costo del legale dell'operazione (legale dell'*Arranger*);
- b) costo del legale dell'investitore principale (anche per gli eventuali pareri legali);
- c) costi *una tantum* e *up-front* per gli agenti del veicolo finanziario (ossia il veicolo che sottoscriverà o acquisterà i titoli obbligazionari, finanziandosi mediante l'emissione di titoli nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della Legge n. 130/1999), ossia:

- *Servicer* (il soggetto incaricato, fra l'altro, (i) della riscossione dei pagamenti a valere sui titoli obbligazionari e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi della Legge n. 130/1999 e (ii) di verificare la conformità della cartolarizzazione dei titoli obbligazionari alla Legge n. 130/1999 e al prospetto informativo);
 - Rappresentante dei Portatori dei Titoli (il soggetto che agisce quale rappresentante comune dei sottoscrittori dei titoli emessi dal veicolo finanziario);
 - *Computation Agent* (il soggetto incaricato di calcolare gli incassi del veicolo finanziario a valere sui titoli obbligazionari nonché gli ammontari dovuti ai portatori dei titoli nonché agli altri creditori del veicolo finanziario);
 - *Cash Manager* (ove nominato, è il soggetto cui è demandato il compito di investire i predetti ammontari nell'interesse del veicolo finanziario nel periodo intercorrente tra una data di pagamento interessi e l'altra);
 - *Corporate Servicer* (il soggetto incaricato di fornire al veicolo finanziario alcuni servizi di carattere amministrativo, contabile e societario);
 - *Paying Agent* (il soggetto incaricato di effettuare i pagamenti ai creditori del veicolo finanziario, inclusi i portatori dei titoli attraverso il circuito di Monte Titoli);
 - *Account Bank* (la banca presso cui sono aperti, in nome del veicolo finanziario, i conti correnti necessari al funzionamento della cartolarizzazione);
 - *Monitoring Agent* (ove nominato, ha la funzione di verificare il rispetto dei c.d. *financial covenants* da parte degli emittenti dei titoli obbligazionari);
- d) costi per la costituzione o della messa a disposizione del veicolo finanziario;
- e) costi relativi alle formalità pubblicitarie prescritte dalla Legge n. 130/1999 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di sottoscrizione o acquisto dei titoli obbligazionari);
- f) remunerazione di Monte Titoli per il censimento del veicolo finanziario e dei titoli;
- g) qualsiasi altro costo sostenuto dall'*Arranger* per la strutturazione ed il collocamento dei titoli obbligazionari.

Si precisa che risultano in ogni caso ammissibili esclusivamente i costi *una tantum* e *up front*, pertanto quelli ricorrenti non risultano ammissibili, così come quelli non strettamente e direttamente correlati all'emissione obbligazionaria.

Tali costi ammissibili possono:

- 1) essere già stati sostenuti/fatturati e/o pagati alla data di presentazione della domanda, a condizione che siano riferiti ad un'operazione di emissione e collocazione obbligazionaria avviata successivamente al 30 giugno 2025;
- 2) essere ancora da sostenere alla data di presentazione della domanda, sempre per operazioni di emissione e collocazione obbligazionaria non antecedenti al 30 giugno 2025.

In tale secondo caso, i costi devono essere sostenuti e pagati entro un arco temporale di 240 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

Tutti i costi si intendono al netto dell'IVA (fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento) e devono essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Non sono inoltre considerate ammissibili spese per:

- 1) servizi non coerenti con le iniziative oggetto di richiesta di agevolazione;
- 2) commesse interne o affidate a soggetti che hanno legami societari o mediante amministratori con l'impresa beneficiaria.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione in favore dei beneficiari viene concessa in regime *de minimis*, in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2381, e consiste in una sovvenzione diretta alle imprese emittenti obbligazioni nella forma di **contributo a fondo perduto**, per la copertura parziale - dal 50% al 90% a seconda della dimensione dell'impresa richiedente, come dettagliato nella seguente Tabella 1 - dei costi elencati al precedente par. 3.3.

Tabella 1: Percentuali della sovvenzione

DIMENSIONE DI IMPRESA	% DI CONTRIBUZIONE SUL TOTALE DEI COSTI AMMISSIBILI
Micro impresa	90%
Piccola impresa	80%
Media impresa	70%
Piccole imprese a media capitalizzazione	60%
Imprese a media capitalizzazione	50%

Il valore massimo concedibile a titolo di sovvenzione a ciascuna impresa emittente beneficiaria, nel rispetto delle intensità di aiuto sopra indicate, è fissato in euro 50.000,00.

Nel caso in cui le obbligazioni siano configurabili come *ESG-linked*, il valore massimo concedibile è incrementato ad euro 60.000,00.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui al presente Bando, concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 *de minimis*, devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- possono essere cumulate con aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.
- possono essere cumulate con aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento;
- non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;

- gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esonazione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- sono cumulabili, anche sulle medesime voci di spesa, con benefici fiscali non inquadrabili come aiuti di Stato, evitando in ogni caso un beneficio complessivo superiore ai costi realmente sostenuti dall’impresa (sovr FINANZIAMENTO).

4. PROCEDURE

La gestione dei procedimenti relativi alla istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione dell’agevolazione ed ai successivi controlli è affidata a Finpiemonte S.p.A. (di seguito anche “Finpiemonte”).

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all’art. 13, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 184/2025.

4.1 Modalità di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura di sportello da parte di Regione o di Finpiemonte, a partire **dalle ore 9.00 del giorno 7 aprile 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 21 dicembre 2026**, tramite accesso a procedura informatizzata sulla piattaforma FINDOM, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande>

Lo sportello per la presentazione delle domande potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria del Bando risulti esaurita/in fase di esaurimento; di tale eventuale sospensione anticipata verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale della Regione Piemonte e attraverso quello di Finpiemonte.

Ogni impresa potrà accedere all’agevolazione per un massimo di una emissione e positiva collocazione di obbligazione nell’arco di operatività della misura di agevolazione.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico⁴ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente⁵, con un sistema idoneo⁶, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all’azienda da esso delegato, dotato di idonei poteri di firma, e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori**, predisposti secondo le modalità indicate, in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

- 1) **relazione tecnica** redatta secondo il modello disponibile sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella pagina dedicata al presente Bando;
- 2) **solo nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all’impresa: atto di delega** che conferisce il potere di firma, con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all’interno dell’impresa. L’atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal legale rappresentante dell’impresa (delegante). Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente

⁴ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

⁵ Per la definizione di “firma digitale” si rimanda all’Allegato 2 del presente Bando.

⁶ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service)”.

al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario. L'atto di delega deve essere predisposto secondo il modello standard disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata al presente Bando.

I file dei documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con modalità diverse dal caricamento sul sistema informatico per la presentazione delle domande.

La domanda di agevolazione è soggetta a imposta di bollo⁷. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato, ai sensi dell'art. 3 del DM 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte senza possibilità di recupero:

- 1) le domande non inviate, con i relativi allegati obbligatori sopra elencati, nei modi e tempi previsti per lo sportello di presentazione, come indicati nel presente paragrafo;
- 2) le domande non accompagnate da tutti gli allegati obbligatori in base alla tipologia dei contributi richiesti, come sopra elencati;
- 3) le domande per le quali non sia stata apposta la firma digitale, in fase di invio tramite la procedura informatizzata indicata nel presente articolo.

4.2 Modalità di esame della domanda

Le domande vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico. Nel dettaglio, vengono svolte le seguenti verifiche:

1. **Ricevibilità:** invio della domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando; completezza e regolarità della documentazione inviata.
2. **Ammissibilità:** possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti previsti dal Bando; tipologia e localizzazione dell'intervento finanziato con l'emissione obbligazionaria coerenti con le prescrizioni del Bando; cronoprogramma di realizzazione dell'emissione obbligazionaria compatibile con i termini fissati dal Bando; compatibilità dell'intervento e dell'emissione obbligazionaria con le limitazioni oggettive previste dal Bando.
3. **Valutazione di merito:** coerenza dell'emissione obbligazionaria con le finalità del Bando; ammissibilità e pertinenza dei costi.

⁷ La marca da bollo, prevista dal ex D.M 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità delle domande.

Le domande che superano positivamente l'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità vengono sottoposte alla valutazione di merito, per la quale Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito "Comitato"), composto da rappresentanti di Finpiemonte e della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale. Il Comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato, che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria. In tal caso, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospenderà, a norma di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i., dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte e riprenderà a decorrere dalla data in cui perverranno i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Qualora la documentazione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati a Finpiemonte entro il termine di **15 giorni** dalla data di notifica della richiesta stessa, le domande decadranno d'ufficio.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al soggetto richiedente l'agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine di **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione qualora il diniego sia motivato dalla valutazione di merito, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione di merito) Finpiemonte comunicherà l'esito al beneficiario, con richiesta degli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

Tutta la eventuale documentazione relativa alle integrazioni richieste da Finpiemonte oppure a eventuali osservazioni o controdeduzioni che l'impresa intenda trasmettere a Finpiemonte dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione.

4.3 Modalità di concessione delle agevolazioni

Concluse positivamente le fasi istruttorie di cui al precedente par. 4.2, ai fini della concessione dell'agevolazione Finpiemonte:

- a) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- b) verifica che il destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- c) accerta l'assenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) accerta l'assenza di condanne dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;

- e) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, che l'impresa richiedente non abbia effettuato un'operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 184/2005;
- f) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, l'assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali, di cui all'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- g) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della L. n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e del massimale *de minimis* previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- h) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici previsti dal Comitato Tecnico di Valutazione e/o da Finpiemonte in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, con il supporto, ove necessario, del Comitato.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

4.4 Modalità di rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo

Le spese ammesse ed effettivamente sostenute per l'emissione e la collocazione di obbligazioni devono essere rendicontate a Finpiemonte in un'unica soluzione utilizzando esclusivamente la Piattaforma Gestionale Finanziamenti, accessibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/gestionale-finanziamenti>. La sovvenzione sarà erogata a fronte della completa rendicontazione dei costi ammessi e dell'esito positivo dei controlli effettuati da Finpiemonte, secondo quanto meglio specificato nei paragrafi seguenti.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla Piattaforma Gestionale Finanziamenti dovranno essere allegate:

- **la documentazione giustificativa delle spese rendicontate.** Ai sensi del D.L. n. 13/2023 convertito in Legge n. 41/2023, ogni impresa beneficiaria è tenuta a riportare il CUP (codice unico di progetto) su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente inserite in rendicontazione. Il CUP è attribuito in fase di istruttoria da Finpiemonte che provvederà altresì a comunicarlo ad ogni impresa beneficiaria. In applicazione dell'art. 5, comma 7, del citato D.L. n. 13/2023, esclusivamente con riferimento alle fatture o altra documentazione attestante la spesa emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, il CUP potrà essere riportato sulla quietanza di pagamento anziché sulla fattura o altra documentazione attestante la spesa. Inoltre, limitatamente alle spese ammesse e sostenute prima dell'attribuzione del CUP, si potrà utilizzare il codice della domanda invece del CUP. Dopo l'assegnazione del CUP, l'utilizzo del codice della domanda renderà la spesa inammissibile per mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 5 sopra richiamato;
- **le quietanze di pagamento** delle spese rendicontate;
- **la relazione tecnica** redatta secondo il modello disponibile sul sito di Finpiemonte www.finpiemonte.it nella pagina dedicata al presente Bando - sezione Rendicontazione, contenente la descrizione delle operazioni di emissione delle obbligazioni effettuate e degli interventi sottostanti.

Finpiemonte esaminerà la rendicontazione ed erogherà il contributo, previa disponibilità delle risorse, entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando:

- la conformità rispetto alle disposizioni del Bando;
- la permanenza dei requisiti soggettivi previsti nel par. 3.1 del presente Bando, ad eccezione di quelli previsti alle lettere d), k), l), m) e n);
- che il destinatario finale assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 20 giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della richiesta di Finpiemonte per inviare le integrazioni esclusivamente attraverso la piattaforma informatica utilizzata per la rendicontazione.

In caso di valutazione positiva della documentazione presentata potrà quindi essere erogato il contributo spettante.

Nel caso in cui la documentazione prodotta - sia in sede di rendicontazione, sia con le successive integrazioni - non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un costo inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa ai sensi del successivo par. 6.2.

4.5 Proroghe e variazioni

Le proroghe relative alle tempistiche per il sostenimento dei costi correlati all'emissione obbligazionaria, successive ai termini massimi indicati al precedente par. 3.2, devono essere richieste a Finpiemonte, con adeguata motivazione, prima della scadenza. Finpiemonte valuterà l'ammissibilità di tali richieste, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione.

Le variazioni del piano di spesa (sia antecedenti alla concessione sia in fase di esecuzione progettuale) devono essere richieste preventivamente, con adeguata motivazione, a Finpiemonte, che ne valuta l'ammissibilità, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione. Non sono ammesse variazioni che alterino significativamente le finalità e le caratteristiche del progetto approvato dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Ogni variazione, ove non preventivamente richiesta e autorizzata da Finpiemonte, sarà valutata al momento dell'esame della rendicontazione delle spese in termini di coerenza con l'obiettivo del progetto, eventualmente con il supporto del Comitato Tecnico di Valutazione e con la possibilità di non validazione del progetto e conseguente revoca dell'agevolazione.

4.6 Variazioni di beneficiario e subentri

Eventuali casi di variazioni di beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) durante il periodo di realizzazione del piano di spesa finanziato dovranno essere tempestivamente comunicate e autorizzate da Finpiemonte, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del soggetto subentrante. In tal caso, il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare il piano di spesa in conformità con quello ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale delle

agevolazioni concesse.

Eventuali casi di subentro al beneficiario delle agevolazioni (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) successivi al periodo di realizzazione del piano di spesa finanziato dovranno essere tempestivamente comunicati e autorizzati da Finpiemonte, previo impegno del subentrante a rispettare gli obblighi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione. In difetto, Finpiemonte procederà con la revoca totale dell'agevolazione concessa.

4.7 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa, di concessione delle agevolazioni, di rendicontazione delle spese, di erogazione delle agevolazioni e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

Tabella 2: Tempistiche previste per ciascuna fase

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Soggetto richiedente	Dalle ore 9:00 del 7 aprile 2026 alle ore 12:00 del 21 dicembre 2026
Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito	Finpiemonte e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Soggetto richiedente	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Realizzazione del piano di spesa ⁸	Beneficiario	Entro i termini indicati nel provvedimento di concessione. In ogni caso, per le spese ancora da sostenere alla data di presentazione della domanda, i costi devono essere sostenuti e pagati entro 240 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di realizzazione del piano di spesa o dalla data dell'emissione obbligazionaria se successiva
Esame rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

⁸ Per la definizione di "Realizzazione del piano di spesa" si rimanda all'Allegato 2 del presente Bando.

Invio di eventuali documenti integrativi alla rendicontazione richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 20 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
--	--------------	--

5. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato, i destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e *in loco*, da parte della Regione Piemonte e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle attività delle spese oggetto della sovvenzione, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ex art. 71 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE, RINUNCE

6.1 Obblighi dei Beneficiari

La concessione delle agevolazioni genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando, come di seguito specificato:

6.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Rispettare le tempistiche e i vincoli presenti nel Bando e nella domanda di sovvenzione;
- b) avere almeno un'unità locale operativa, attiva e produttiva in Piemonte preliminarmente all'erogazione del contributo. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza;
- c) realizzare il piano di spesa approvato e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe approvate da Finpiemonte;
- d) produrre l'eventuale documentazione integrativa che Finpiemonte potrà chiedere nell'ambito dei procedimenti amministrativi concernenti l'agevolazione;
- e) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- f) assicurare fino alla data di erogazione del contributo il mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nel par. 3.1 del presente Bando, ad eccezioni di quelli previsti alle lettere d), l), m), n) e aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, nel caso in cui alla data di erogazione del contributo siano intervenuti eventi che rendano non veritiere le dichiarazioni rese in precedenza;
- g) rispettare le regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche previste al par. 3.5 del presente Bando;
- h) garantire la conservazione dei documenti ai sensi del successivo par. 7 del Bando.

6.1.2 Obblighi generali previsti dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) Garantire il rispetto della normativa relativa al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici attraverso l'apposizione del CUP, ai sensi del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023;
- b) ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

- c) consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà **revocata totalmente** qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 3.1 del presente Bando;
- b) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 6.1 del presente Bando;
- c) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- d) vengano accertate dichiarazioni false rese dal beneficiario per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- e) non venga realizzata l'emissione obbligazionaria entro le tempistiche previste al par. 3.2 del presente Bando;
- f) intervenga un'operazione di delocalizzazione⁹ o si verifichi una riduzione dei livelli occupazionali¹⁰, in applicazione dell'art. 17, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 184/2025;
- g) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente Bando;
- h) nei casi in cui le richieste di variazione o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente Bando;
- i) entro 6 mesi dalla chiusura del controllo che accerti il mancato rispetto dell'obbligo previsto dalla lettera b) del par. 6.1.2 (diritto al lavoro dei disabili) del presente Bando, il beneficiario non si sia posto in regola con l'obbligo in questione.

L'agevolazione verrà **revocata parzialmente** qualora a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, oppure si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante.

6.3 Effetti della revoca

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C14/02 ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

La revoca comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo delle agevolazioni fruite maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea, vigente alla data dell'atto di revoca. Qualora la revoca derivi da una delle casistiche di cui al paragrafo 6.2, lettere a), d), f) e i), il

⁹ Come definita dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 184/2025.

¹⁰ Come definiti dall'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 184/2025.

predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 184/2025.

6.4 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione prima della concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione.

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione successivamente alla concessione dell'agevolazione, dovrà inviare la comunicazione attraverso la Piattaforma Gestionale Finanziamenti. Finpiemonte disporrà la revoca dell'agevolazione concessa e, qualora il contributo sia già stato erogato, chiederà la restituzione del relativo importo oltre agli interessi, secondo quanto indicato al par. 6.3 del presente Bando.

6.5 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 184/2025).

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le imprese beneficiarie devono conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di erogazione del contributo.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale¹¹, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

¹¹ D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati) e relative linee guida ed atti di attuazione.

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (contributo) e il responsabile *pro tempore* dell'Area "Controlli" di Finpiemonte per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1 – ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

Il presente Bando **NON si applica** agli aiuti indicati all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 *de minimis* tra cui:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Se un'impresa operante in uno dei settori di cui alle lettere a), b), c) o d) sopra elencate, opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 *de minimis* o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento, il predetto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento non beneficino degli aiuti *de minimis* concessi a norma di detto regolamento.

ALLEGATO 2 – DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i beneficiari:

1. **“Firma digitale”**: si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all’art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”. È l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l’inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale).

2. **“Impresa”**: ai sensi dell’art. 1 dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

3. **“Impresa unica”**: ai sensi dell’art. 2, comma 2) del Regolamento (UE) n. 2023/2831, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

4. **“Imprese a media capitalizzazione”**: ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, entità che contano un massimo di 3000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione.

5. **“Operazione di delocalizzazione”**: per operazione di delocalizzazione si intende il trasferimento dell’attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento (Art. 2, comma 1, aa) del D.Lgs. 184/2025.

6. **“Piccole imprese a media capitalizzazione”**: ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del Regolamento (UE) n. 2015/1017, entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI. In ogni caso, per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e all'articolo 2 del Regolamento 2015/1017 con specifico riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione e alle imprese a media capitalizzazione.

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea può essere consultata al seguente indirizzo:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

7. **“PMI”**: le piccole e medie imprese secondo la definizione prevista all'art. 2 dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e cioè:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 2 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 10 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato non superiore a 50 milioni di euro o b) ha un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

8. **“Realizzazione del piano di spesa”**: la data di pagamento dell'ultima fattura o dell'ultimo documento attestante la spesa sostenuta relativamente alle spese rendicontate. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata del progetto indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte).

9. **“Sede o unità locale operativa”**: ai fini del presente Bando, si intende una sede in cui si realizza abitualmente l'attività di impresa, con utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica) e personale e attrezzature stabilmente collocati e impiegati.

ALLEGATO 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente Bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del *“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, di seguito indicato come *“GDPR”*. In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR), FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all’art. 32 GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati *“FINanziamenti DOMande”* e *“Gestionale dei Finanziamenti”* o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE s.p.a. saranno trattati dalla Direzione *“Competitività del Sistema regionale”* secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza nonché degli altri principi indicati all’art. 5 del GDPR, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al presente Bando. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia ecc....)”.

L’acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile del Settore *“Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese”* della Direzione *“Competitività del sistema regionale”*. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente Bando
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del fascicolo, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione "Competitività del sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente Bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri settori della direzione ed altre direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza, Autorità giudiziaria, Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- Enti certificatori per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 o per analoghe attività di controllo previste dalla normativa di settore o dal bando di riferimento;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 Legge n. 241/1990).

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 d.lgs. n. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-modalita>

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

nonché sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. alla pagina seguente:

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.